ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/1808 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 14 NOVEMBRE 2018

Art. 46

Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni

I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei fornitori di servizi di media audiovisivi o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome, il logotipo o qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor, all'inizio o alla fine del programma;

c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi. I servizi di media audiovisivi e i programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale consista nella produzione o vendita di sigarette, come pure di sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica, o di altri prodotti a base di tabacco o di nicotina. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attivita' comprendono la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche puo' riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non puo' promuovere specifici medicinali, dispositivi medici di cui al regolamento (UE) n. 2017/745 o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica. Le sponsorizzazioni di emittenti, anche analogiche, in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi, accompagnati dalla citazione del nome, del marchio o di qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor e in tutte le forme consentite dal presente articolo. E' vietata la sponsorizzazione di telegiornali, radiogiornali e notiziari di carattere politico. E' vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi. Le disposizioni del

presente articolo si applicano altresi' alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.

Versione in vigore dal 25 dicembre 2021, non più in vigore dal 2 maggio 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018
Estremi	Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208
Titolo	IV — Disciplina dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
Capo	III — Disposizioni sulla pubblicità, le sponsorizzazioni e l'inserimento di prodotti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-208-2021/art-46-disposizioni-sui-servizi-di-media-audiovisivi-e-radiofonici-e-sulle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it